




Ministero della Giustizia



Provincia di Reggio Calabria

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N. 274/2000 E DEL D.M. 26 MARZO 2001

Premesso

- che a norma dell'art. 54 del D.lgs. n. 274/2000, il giudice di pace e - in applicazione della legge 11.06.2004 n. 145 e dell'art. 73 comma v bis D.P.R. 309/1990 - il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis del D.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza e per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze";
- che, ai sensi dell'art. 224-bis del D.lgs. n. 285/1992, "nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità";
- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;
- che la Provincia di Reggio Calabria, su sollecitazione della Consigliera Provinciale di Parità, ha dato la propria disponibilità ad accogliere lavoratori di pubblica utilità ai sensi delle norme precitate;

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Luciano Gerardis, Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, giusta la delega di cui in premessa

E

la Provincia di Reggio Calabria, che interviene al presente atto nella persona del suo Presidente dr. Giuseppe Raffa,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Attività da svolgere

1. La Provincia di Reggio Calabria (nel seguito anche "Ente") consente che, annualmente, venti persone condannate alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa o in quella delle società, degli enti e delle aziende partecipate o convenzionate che ne diano disponibilità.
2. A tal proposito, la Provincia specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2011 citato in premessa, consiste nelle attività da espletarsi nei seguenti ambiti:
 - I. Attività di supporto, anche informatico, logistiche, manutentive e operative per la messa in sicurezza e manutenzione di strade e di edifici pubblici di competenza provinciale (edilizia scolastica);
 - II. Attività di supporto, anche informatico e di accompagnamento, per attività relative alle politiche sociali ed al volontariato;
 - III. Sicurezza ed educazione stradale, attività di supporto, anche informatico, logistiche, manutentive e operative relative alla realizzazione di campagne di educazione stradale verso utenti deboli, alla partecipazione alle attività informative e promozionali e alle attività di tipo statistico, revisione programmi, elaborazioni attività di educazione stradale;
 - IV. Attività di supporto, anche informatico, logistiche e operative per la messa in sicurezza e la manutenzione dei corsi d'acqua e del verde pubblico.
 - V. Attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
 - VI. Contingenti necessità di attività esecutive dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

ART. 2

Modalità di svolgimento

1. L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità e la struttura dove la stessa è svolta.
2. Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro.
3. Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposite istruzioni fornite dai Referenti individuati ai sensi dell'articolo che segue.

ART. 3

Referente

1. La Provincia individua nel Direttore Generale della Provincia di Reggio Calabria il coordinamento delle prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a questi ultimi le relative istruzioni:
 - Il Direttore Generale della Provincia di Reggio Calabria può delegare i dirigenti dei settori presso

cui verranno assegnate le persone condannate.

2. Il Referente o un suo delegato, cura che l'attività prestata dal condannato sia conforme a quanto previsto nella presente convenzione e segnala eventuali inadempienze, assenze o altre violazioni degli obblighi da parte del condannato all'organo incaricato del controllo dall'Autorità giudiziaria.

3. Alla conclusione del lavoro di pubblica utilità, il Referente redige una relazione finalizzata a documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 4

Modalità di trattamento

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente assicura il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, predisponendo e applicando le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati.

2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, comma 2 e seguenti del D.lgs. n. 274/2000.

3. L'Ente, si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

1. È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

2. È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché per responsabilità civile verso terzi.

ART. 6

Risoluzione della convenzione

1. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

ART. 7

Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata automaticamente di anno in anno, salva disdetta da comunicare per iscritto alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

2. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione Generali Affari Penali.


3. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella all. B al D.P.R. n. 642/1972.

Reggio Calabria, **27 MAG. 2013**

Per il Ministero della Giustizia

Il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria

Dr. Luciano Gerardis



Per la Provincia di Reggio Calabria

Dr. Giuseppe Raffa

